

1. per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata per farne parte integrante, di stabilire che, a partire dall'approvazione del presente atto, nell'ambito della Regione Puglia, la validazione di tutte le unità di sangue e di emocomponenti con tecnica NAT, già disposta con DGR n. 1607/2001, sia estesa al triplo screening virale HBV DNA, HCV RNA ed HIV RNA;
2. di disporre che le strutture trasfusionali autorizzate all'esecuzione del triplo screening virale siano quelle individuate dalla deliberazione di G.R. n. 1607 del 14 novembre 2001;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, ai direttori generali delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2006, n. 847

Circolare n. 2/2006 – Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Con il D.P.R. 6 giugno 2006 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - il legislatore statale ha inteso dettare disposizioni anche di dettaglio nella materia edilizia, operando nel contempo un riordino normativo complessivo.

Pur in presenza dei principi di carattere generale e delle disposizioni per la disciplina dell'attività

edilizia contenuti nel D.P.R. 380/01, continuano ancora a pervenire alla Regione istanze trasmesse dai Comuni pugliesi, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 31.5.1980 n. 56, al fine di ottenere dalla Giunta Regionale il nulla osta per la realizzazione di interventi edilizi in deroga alla disciplina urbanistica comunale.

Con la Circolare n. 2/2006 oggetto del presente provvedimento, vengono quindi esposte linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 in ordine ai seguenti aspetti:

- Non necessità del nulla osta regionale e quindi attribuzione piena dell'esercizio del potere di deroga ai Comuni indipendentemente dalla previsione negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi della possibilità di fare ricorso a detto istituto;
- limitazione del potere di deroga ai soli interventi riguardanti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico;
- ambiti ristretti di applicazione del potere di deroga, come delineati dal legislatore statale, ivi compreso il divieto del ricorso alla deroga per mutamenti di destinazioni di zona.

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati linee interpretative per l'attuazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ERP ed Assetto del Territorio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Di APPROVARE la Circolare n. 2/2006 avente ad oggetto "Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, parte integrante del presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato all'Urbanistica.
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

**CIRCOLARE: Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.**

Prot. 01/ / GAB

Bari, li

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

1. Finalità

La presente circolare mira a fornire indicazioni in ordine alle modalità procedurali con cui rilasciare, da parte dei Comuni, il permesso in deroga di costruire per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, di cui all'art. 14 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia). In particolare, essa punta a chiarire che, ai fini del rilascio di tale permesso, non occorre più il nulla-osta della Giunta regionale prescritto dall'art. 30 L.R. n. 56/1980.

Giova ricordare che l'art.14 in questione prevede:

- il ricorso alla procedura di deroga solo per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse;
- la possibilità di derogare solo ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, escludendo quindi il mutamento di destinazione di zona.

2. La nuova disciplina del permesso in deroga di costruire alla luce dell'art. 14 del TU dell'edilizia

Disciplinando l'istituto del permesso in deroga di costruire, l'art. 14 del TU dell'edilizia ha innovato la previgente disciplina di cui all'art. 41 *quater* della legge urbanistica (L. n. 1150/1942).

Quest'ultima disposizione consentiva l'esercizio del potere di deroga solo se tale potere risultava espressamente previsto dagli strumenti urbanistici, limitatamente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, nonché con l'osservanza del disposto di cui all'art. 3 L. n. 1357/1955, che, a sua volta, subordinava il rilascio del titolo al previo nulla-osta della Sezione Urbanistica Regionale.

Nel contesto del quadro normativo nazionale sopra delineato, l'art. 30 LR n. 56/1980 stabiliva che il potere di deroga, previsto dagli strumenti urbanistici, dovesse soggiacere al predetto nulla-osta regionale.

Attualmente, l'art. 14 TU, oltre ad aver eliminato ogni accenno in ordine all'obbligo di

previsione dei poteri di deroga da parte dello strumento urbanistico generale, ha anche soppresso il riferimento al nulla-osta regionale.

L'art. 136 del medesimo TU, inoltre, ha espressamente abrogato l'art. 41 *quater* LU e l'art. 3 L. n. 1357/1955.

Mediante le prescrizioni contenute dall'art. 14 TU, quindi, il legislatore ha manifestato la volontà di attribuire il potere di deroga alla competenza del comune, escludendo invece ogni competenza regionale.

Conclusione, quella appena indicata, che si rivela del resto coerente con il complessivo riassetto delle competenze amministrative regionali e locali operate nell'ultimo decennio con le c.d. leggi "Bassanini" e, ancor di più, con la riforma del Titolo V della Costituzione, che, in tema di "governo del territorio", ha sancito la potestà concorrente della regione e degli enti locali; sicché, il TU dell'edilizia rappresenta la "cornice" entro cui le regioni possono (e devono) disciplinare l'assetto del territorio.

Sotto il profilo strettamente tecnico, poi, si rileva che la soppressione del nulla-osta regionale è compensata dalla specifica prescrizione che impone il rispetto dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/68, che, contenendo l'esercizio del potere di deroga, configura il relativo permesso alla stregua di un istituto di eccezionale (e residuale) applicazione.

Le conclusioni appena esposte trovano, peraltro, conforto nella più recente e autorevole dottrina (a riguardo, non consta che vi siano ancora state pronunce giurisprudenziali).

E, difatti, si è osservato che "la scelta effettuata dal legislatore di eliminare dal procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga il previo nulla-osta regionale si palesa quale diretta applicazione del principio di sussidiarietà verticale, essendosi evidentemente ritenuto l'ente comunale perfettamente in grado di tutelare adeguatamente gli interessi coinvolti, senza alcuna necessità di alcun intervento correttivo proveniente dall'alto" (M. Calabrò, *Testo unico sull'edilizia*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2004, 201).

3. Conclusioni

Sulla scorta di quanto precede, allora, può fondatamente sostenersi l'abrogazione implicita dell'art. 30 L.R. n. 56/1980. In proposito, valgono i generali principi in tema di successione di leggi e, in particolare, quello per cui l'entrata in vigore di una legge statale comporta l'abrogazione delle norme regionali preesistenti con essa incompatibili, ai sensi dell'art. 10 L. 62/1953 (così come peraltro chiarito da un consolidato indirizzo giurisprudenziale: Cass., Sez. I, 7.6.2000, n. 7709; Cons. Stato, Sez. V, 13.5.2002, n. 2586).

A quanto precede, si aggiunga che il legislatore nazionale ha espressamente abrogato (art. 41 *quater* LU e l'art. 3 L. n. 1357/1955) le disposizioni statali che la norma regionale aveva riprodotto (art. 30 LR n. 56/1980); sicché l'abrogazione implicita dell'art. 30 LR n. 56/1980 è desumibile anche in ragione dell'incompatibilità con il dettato della nuova norma statale (art. 14 TU).